SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

6ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e Tesoro)

36° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 7 FEBBBRAIO 1985

Presidenza del Presidente VENANZETTI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Modifica all'articolo 4 della legge 2 agosto 1982, n. 512, concernente il regime fiscale dei beni di rilevante interesse culturale» **(698)**, d'iniziativa dei senatori Covatta e Scevarolli

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE ..... *Pag.* 1
BONAZZI *(PCI)* 2
FINOCCHIARO *(PSI)* 2
ORCIARI *(PSI), relatore alla Commissione* 2
SUSI, *sottosegretario di Stato per le finanze* ... 2

«Deroga alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, in materia di sanzioni pecuniarie per l'inosservanza dell'impiego di registratori di cassa» **(370)**, d'iniziativa del senatore Santalco

«Modifiche alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, in materia di registratori di cassa: deroga alle sanzioni di cui all'articolo 2» **(415)**, d'iniziativa del senatore Scevarolli e di altri senatori

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE ..... *Pag.* 2, 4
SEGA *(PCI)* 3
SUSI, *sottosegretario di Stato per le finanze* ... 3
TAMBRONI ARMAROLI *(DC), relatore alla Commissione* 3, 4

I lavori hanno inizio alle ore 10,50.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Modifica all'articolo 4 della legge 2 agosto 1982, n. 512, concernente il regime fiscale dei beni di rilevante interesse culturale» (698), d'iniziativa dei senatori Covatta e Scevarolli

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modifica

all'articolo 4 della legge 2 agosto 1982, n. 512, concernente il regime fiscale dei beni di rilevante interesse culturale», d'iniziativa dei senatori Covatta e Scevarolli.

Come i colleghi ricordano, il disegno di legge è stato già esaminato, in sede referente, dalla nostra Commissione che, il 29 gennaio scorso, ne ha chiesto il trasferimento alla sede deliberante; tale richiesta è stata accolta ed ora riprendiamo l'esame nella nuova sede.

Prego il relatore alla Commissione di illustrare il disegno di legge.

ORCIARI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, non ho altro da aggiungere alla relazione che ho svolto in sede referente, se non pregare la Commissione di definire questo disegno di legge esprimendo sullo stesso un voto favorevole, come ho già detto nella precedente occasione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BONAZZI. Il Gruppo comunista si asterrà in quanto non sono stati forniti gli elementi di valutazione che avevamo chiesto. Quindi la decisione della Commissione, che si riferisce a fatti successori già accaduti, avviene in assenza delle informazioni essenziali sui fatti per i quali si va a provvedere. Se una legge si riferisce a persone e casi ben determinati, è bene saperli.

FINOCCHIARO. Signor Presidente, non posso interferire nel giudizio del Gruppo comunista, ma in precedenza era stato dichiarato, per accertamenti fatti presso il Ministero delle finanze, che non era possibile che esistessero dei casi ricadenti nella legge senza che la legge venisse prima approvata. Allo stato attuale pertanto non ci sono.

Nel pieno rispetto delle dichiarazioni del senatore Bonazzi, devo dire che io stesso personalmente ho parlato con la Direzione generale competente con la quale ho dovuto convenire che non si ha una casistica se non esiste la legge: questa è la ragione per la quale ho raccomandato alla Commissione di approvare il provvedimento. Ho fatto questa precisazione perchè sembra che vogliamo votare una legge che abbia una finalizzazione precisa, mentre votiamo per una legge che ha un valore equitativo e non personalizzato.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

SUSI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo conferma il suo giudizio favorevole al disegno di legge. Per quanto riguarda i dati ai quali si richiamava il senatore Bonazzi, confermo quanto ha dichiarato il senatore Finocchiaro. Appena saranno presentate le relative domande potremo essere in grado di fornire i dati, quindi sempre dopo l'entrata in vigore della legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo unico.

Ne do lettura:

Articolo unico.

Il beneficio dell'esclusione dall'attivo ereditario ai fini dell'imposta sulle successioni, previsto dall'articolo 11, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, e successive modificazioni, si applica anche alle successioni apertesi a partire dal 1° dicembre 1981.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

È approvato.

«Deroga alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, in materia di sanzioni pecuniarie per l'inosservanza dell'impiego di registratori di cassa» (370), d'iniziativa del senatore Santalco

«Modifiche alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, in materia di registratori di cassa: deroga alle sanzioni di cui all'articolo 2» (415), d'iniziativa del senatore Scevarolli e di altri senatori

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: «Deroga alla

legge 26 gennaio 1983, n. 18, in materia di sanzioni pecuniarie per l'inosservanza dell'impiego di registratori di cassa», d'iniziativa del senatore Santalco e «Modifiche alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, in materia di registratori di cassa: deroga alle sanzioni di cui all'articolo 2», d'iniziativa dei senatori Scevarolli, Spano Roberto, Buffoni, Sellitti, Greco, Orciari, Novellini, Bozzello Verole, Spano Ottavio, Muratore, Castiglione, Di Nicola, Della Briotta e De Cataldo.

Come i colleghi ricordano, i disegni di legge in titolo sono stati già esaminati, in sede referente, dalla nostra Commissione che, il 29 gennaio scorso, ne ha chiesto il trasferimento alla sede deliberante.

Devo purtroppo avvertire i colleghi che nella seduta odierna non potremo procedere all'approvazione del testo che nella fase dibattimentale in sede referente avevamo predisposto. La Commissione bilancio, infatti, ha ritenuto di rinviare il parere per poter conoscere gli emendamenti che ? come essa ha avuto notizia – saranno presentati al provvedimento, e che ovviamente, qualora implicassero maggiori spese o minori entrate, verrebbero ad essa sottoposti per il parere.

Ho ritenuto, comunque, pur in assenza del richiesto parere, che – come ho detto – ci impedisce di approvare oggi stesso il provvedimento, di iniziarne ugualmente l'esame. Prego il relatore alla Commissione di illustrare il disegno di legge.

TAMBRONI ARMAROLI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, mi rimetto a quanto ho già avuto modo di dire nella relazione e nel successivo dibattito che ad essa è seguito quando abbiamo esaminato il testo in sede referente. Mi auguro soltanto che esso sia approvato con rapidità.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

SEGA. Signor Presidente, la nostra parte politica ha preparato alcuni emendamenti, volevamo depositarli però dopo aver conosciuto il parere della 5ª Commissione.

PRESIDENTE. Voi non presentate gli emendamenti perchè manca il parere della 5ª Commissione e la Commissione bilancio non invia il parere perchè non conosce ancora gli emendamenti. Non vorrei che così facendo bloccassimo definitivamente i lavori.

Il Governo da parte sua ha presentato un emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo al testo predisposto in sede referente. Ne do lettura:

«Nelle ipotesi di cui all'ottavo comma dell'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, quale modificato dalla legge 13 marzo 1980, n. 71, e di cui al quarto e al penultimo comma dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, l'autorità amministrativa competente a disporre la chiusura dell'esercizio ovvero la sospensione della licenza o della autorizzazione all'esercizio dell'attività svolta e l'Intendente di finanza nella cui circoscrizione la violazione è stata accertata».

SUSI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Sul provvedimento in titolo già nel corso dell'esame avvenuto in sede referente il Governo ha avuto modo di pronunciarsi favorevolmente e di presentare una serie di emendamenti che sono stati accolti. Abbiamo ravvisato però la necessità di presentare un ulteriore emendamento teso ad individuare nell'Intendente di finanza l'autorità amministrativa competente a disporre la chiusura dell'esercizio ovvero la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività. Una legge risalente al 1929 già individuava l'organo amministrativo che deve applicare le sanzioni, mentre però nel provvedimento riguardante le ricevute fiscali e i registratori di cassa viene usato il termine «autorità amministrativa competente», la legge 20 maggio 1976, n. 248, all'articolo 8, individua nel Ministero delle finanze l'autorità amministrativa competente per l'applicazione di sanzioni amministrative. La legge 13 marzo 1980, n. 71, invece, parla genericamente di «autorità amministrativa competente» che dispone, per un periodo non inferiore a tre giorni e non superiore ad un mese, la sospensione della licenza o le altre sanzioni previste. Ancora, per quanto riguarda il mancato rilascio delle ricevute fiscali, il

decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, individua per la prima volta nell'Intendente di finanza l'autorità preposta ad erogare le varie sanzioni che, oltretutto, sono alquanto importanti: chiusura dell'esercizio, sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività. Lo stesso avviene con la legge n. 887 del 29 novembre 1982. Infine, per i registratori di cassa, il quarto comma dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, prevede che l'autorità amministrativa competente disponga, conformemente alle proposte dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio per un periodo non inferiore a tre giorni e non superiore ad un mese, riproponendo la formulazione della legge riguardante le ricevute fiscali.

Questa serie di disposizioni ha causato incertezze ed ambiguità e numerosi sono i casi di esercizi commerciali venutisi a trovare in difficoltà; il Governo ha pertanto ritenuto necessario far chiarezza e ha designato l'Intendente di finanza quale organo amministrativo competente. Tale scelta è stata determinata da una serie di motivi, il più importante dei quali è quello di omogeneizzare i comportamenti. Se infatti – ad esempio – l'autorità amministrativa competente fosse stata identificata con le commissioni distrettuali delle imposte ciò avrebbe potuto comportare l'adozione di provvedimenti tra loro difformi. In questo modo, invece, il Ministero delle finanze ha inteso omogeneizzare i vari comportamenti e far sì che vi sia un'unica direttiva valida per tutti gli uffici.

TAMBRONI ARMAROLI, *relatore alla Commissione*. La proposta testè illustrata rappresenta un po' un ritorno all'antico. Si è sempre discusso sul presupposto che lc competente autorità fosse quella che ha rilasciato la licenza. In questo caso la licenza è rilasciata dal Comune e qualche volta ache dall'autorità di pubblica sicurezza. Comunque, la mia è soltanto una considerazione, per dire che dopo tanto parlare, si è tornati all'antico. Le spiegazioni del rappresentante del Governo, mi sembrano, comunque, soddisfacenti e quindi, anche in considerazione dell'analogia con quanto si è fatto per le ricevute fiscali, mi dichiaro favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. In attesa del prescritto parere della 5ª Commissione, poichè nessun altro domanda di parlare e se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Così rimane stabilito.

I lavori terminano alle ore 11.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici
DOTT. ETTORE LAURENZANO